

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	1170	Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (715);	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione. (23);	
Concessione di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento durante l'esercizio finanziario 1961-62. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4041)	1170	BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. (941);	
PRESIDENTE	1170	LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse. (1065);	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1170	PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (1462);	
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	1170	GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione. (2813);	
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (3346);	
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3616)	1171		
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1171		
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1171		
VESTRI	1171		
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
RICCIO ed altri: Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate (<i>Urgenza</i>). (4122)	1171		
PRESIDENTE	1171, 1172		
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	1172		

	PAG.
VALESCCHI: Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (4000)	1172
PRESIDENTE	1172, 1173, 1174, 1180
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1173, 1174
GUIDI	1173, 1174
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1180

La seduta comincia alle 10,30.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Russo Spina è in congedo.

Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno desidero esprimere la dispiacenza mia e della Commissione per il notevole ritardo, quasi un'ora, con il quale siamo stati costretti ad iniziare il nostro lavoro. Non mi riferisco alla persona del Sottosegretario Ariosto ma, in genere, vorrei che vi fosse maggiore accortezza e puntualità da parte del Governo e dei ministri interessati, alle varie sedute in modo da porre il Parlamento, ed anche la Commissione che è espressione del Parlamento, in condizioni di svolgere con perfetta regolarità il proprio lavoro, al momento indicato dall'ordine del giorno, evitando questi spiacevoli contrattempi. Passiamo, ora, all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento durante lo esercizio finanziario 1961-62 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire al Consiglio Nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento du-

rante l'esercizio finanziario 1961-62 ». Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato e viene, ora, all'esame della nostra Commissione. Sul disegno di legge hanno espresso il loro parere favorevole la V e la VIII Commissione.

L'onorevole Di Giannantonio è pregato di sostituirsi al relatore, onorevole Rampa, e di svolgere la relazione.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Non penso che questo disegno di legge abbia bisogno di un largo commento. La necessità di venire incontro ai nuovi, colossali, compiti di studio, di ricerca scientifica e tecnica nel nostro paese, è largamente condivisa da tutta la opinione pubblica, come hanno dimostrato, anche recentemente, le conversazioni, le illustrazioni e le interviste che si sono svolte alla televisione. Basti, soltanto, sapere che per l'esercizio 1961-62, di fronte ad un fabbisogno documentato dal Consiglio nazionale delle ricerche nella cifra di lire 13 miliardi lo Stato ha potuto assicurare soltanto 6 miliardi di lire. Si registra, dunque, con questo disegno di legge un incremento, negli interventi dello Stato ma siamo ancora al disotto della metà del fabbisogno. Pertanto, questi due miliardi, concessi per l'esercizio finanziario 1961-62 sotto forma di contributo straordinario, sono veramente indispensabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha chiesto la parola il rappresentante del Governo, onorevole Ariosto, ne ha facoltà.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento interessa particolarmente la Presidenza del Consiglio, ma sono in grado di esprimere l'assenso del Governo e raccomandare alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli, e, non essendovi osservazioni o emendamenti, li pongo successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento per l'espletamento di nuovi compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica durante l'esercizio finanziario 1961-62.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo, recante variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano
in attuazione della XIV disposizione finale
della Costituzione (Approvato dalla I Commissione
permanente del Senato) (3616).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che su questo disegno di legge, (già approvato dalla I Commissione del Senato) fu svolta, in altra seduta, la relazione dall'onorevole Vincelli, oggi assente, ed al quale mi sostituisco come relatore. Il prosieguo della discussione venne rinviato in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

Comunico che la I Commissione, dopo aver chiesto una proroga per il parere, non lo ha ancora espresso. Ritengo che si possa, pertanto, proseguire nella discussione, e penserei, preliminarmente, di chiedere al Governo se è stata sentita un'altra parte interessata, e cioè la Santa Sede. È stato osservato, infatti, che — trattandosi di una materia particolare — sarebbe stato opportuno sentire la Santa Sede e ciò secondo le norme del Concordato. Io non so se abbia fondamento o meno questa osservazione, ma è opportuno che, in proposito, ci sia una dichiarazione da parte del Governo. Se il Sottosegretario di Stato Ariosto desidera parlare subito, ne ha facoltà.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Noi ci rimettiamo alla Commissione. Non vedo la necessità di una specifica precisazione da parte del Governo. In modo particolare ci rimettiamo al relatore, che si è già espresso su questo particolare aspetto del problema.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per la precisione, il relatore si limitò solo a sollevare questa osservazione.

VESTRI. Vorrei insistere sulla opportunità che, prima di proseguire nell'esame di questo disegno di legge, si ottenesse il parere della Commissione affari costituzionali, sollecitandola in tal senso. Ho letto il resoconto della lunga discussione svoltasi al Senato ma alcune perplessità che avevo sono rimaste immutate. Nella Costituzione, disposizione finale XIV, è detto che l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero. Invece, il disegno di legge prevede che questo ordine svolga anche altre funzioni ben diverse da quelle specifiche previste dalla Carta costituzionale.

Al Senato sono state portate molte argomentazioni per superare questa obiezione; e non le nascondo, signor Presidente, che ho molte perplessità a causa dei riflessi che si possono avere, sia per quanto riguarda le funzioni, sia per quanto riguarda la composizione degli organi di direzione di quest'ordine. Siccome questo è il punto essenziale da chiarire, credo che, proprio per poter procedere ad un esame esauriente delle norme del disegno di legge non si possa fare a meno del parere della Commissione affari costituzionali e, perciò, sarei dell'avviso che si debba insistere presso la predetta Commissione, proprio per acquisire altri elementi di valutazione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che la proposta debba essere accolta, anche perchè il parere della Commissione affari costituzionali costituirà un elemento chiarificatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la Presidenza della Commissione insisterà presso la Commissione affari costituzionali per il parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa
dei deputati Riccio ed altri: Provvidenze a
favore degli Enti autonomi lirici e delle
istituzioni assimilate (4122) (Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Sciolis, Di Giannantonio, Gagliardi, Mattarelli Gino e Borin: « Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate ».

L'onorevole Mattarelli Gino, in sostituzione dell'onorevole Sciolis, impossibilitato a partecipare a questa riunione, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame non ha bisogno di una lunga illustrazione, perché l'argomento è noto a tutti gli onorevoli colleghi. Recentemente il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento di tutto il settore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni ad essi assimilate, ed in esso è previsto, anche, un complesso di norme di carattere finanziario che andranno in vigore a partire dall'esercizio 1962-63.

La presente proposta di legge tende, invece, a sanare la situazione debitoria di alcuni enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, quale si è venuta manifestando fino alla data del 30 giugno 1962; situazione che, qualora non dovesse essere sanata con urgenza, andrebbe ulteriormente aggravandosi sino a rendersi insostenibile.

Pertanto, la proposta di legge al nostro esame vuol consentire che gli enti in questione provvedano ad una immediata sistemazione delle loro passività. Al provvedimento, sul quale chiedo l'unanime approvazione della Commissione, sono interessati gli enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro della Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonché l'istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che, d'accordo con i ministeri interessati, ritengo opportuno presentare il seguente emendamento quale nuovo articolo 1-bis.

« I contributi elargiti dallo Stato e da altri enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti medesimi.

In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvederà ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato

da parte degli enti di cui al precedente comma.

Gli enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo ».

Poiché sulla proposta di legge non è ancora pervenuto il parere della V Commissione (Bilancio), proporrei di sospendere questa nostra discussione in modo da ottenere un unico parere sia sulla proposta di legge che sull'emendamento, che oggi stesso trasmetterò alla Commissione bilancio.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (715); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23); Bardini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931 n. 773, (941); Lucchesi e Biagioni: Modificazioni dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065); Pieraccini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462); Guidi ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813); Pellegrino ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (3346) e Valsecchi: Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Luzzatto, Amadei, Ferri, Jacometti, Pertini e Targetti: « Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione »; Bardini, Mazzoni, Tognoni, Alberganti, Adamoli, Degli Esposti, Guidi, Assennato, Maglietta, Sannicolò, Silvestri, Spallone, Vidali, Speciale, Sulotto e Barontini: « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 »; Lucchesi e Biagioni: « Modificazioni dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse »; Pieraccini, Corona Achille, Venturini, Zurlini, Borghese, Colombo Renato e Armaroli: « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini »; Guidi, D'Onofrio, Adamoli, Caprara, Sannicolò, Carrassi, Vestri, Lajolo, Pirastu, Jotti Leonilde, Villa Giovanni Oreste, Viviani Luciana, Bardini, Li Causi, Raffaelli, Busetto, Mazzoni, Tognoni e Montanari Otello: « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione »; Pellegrino, Magno, Sannicolò, Guidi, Grifone, Miceli, Audisio, De Pasquale, Fiumanò, Compagnoni, Zoboli, Ferrari Francesco, Pucci Anselmo e Calasso: « Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » e Valsecchi: « Modifica all'articolo 169 del regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

Informo la Commissione che la relazione di minoranza sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, attualmente in discussione al Senato, tratta ampiamente della legge di pubblica sicurezza.

GUIDI. Il nostro gruppo non ritiene che questa concomitanza possa considerarsi preclusiva alla discussione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Questo argomento costituisce uno degli impegni programmatici di maggior rilievo del Governo; perciò insistiamo, perché si cominci subito la discussione generale, tanto più che ella, signor Presidente, molto diligentemente, dieci giorni fa, si sostituì al relatore e riferì

alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto, evidentemente compreso dell'urgenza che essi richiedevano.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad aprire oggi la discussione generale, e sono ancora disposto a sostituirmi al relatore.

Se vogliamo, è possibile iniziare subito la discussione, come anche è possibile rinviarla alla prossima seduta, prendendo fin da ora l'impegno di portarla sollecitamente a conclusione. Lascio la decisione agli onorevoli colleghi.

GUIDI. Il rinvio, anche di una sola settimana, pesa. Preferirei iniziare la discussione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo far presente che il ministro desidera essere presente durante la discussione di questi provvedimenti. Se, oggi, non è qui, ciò è dovuto al fatto che si pensava di proporre un rinvio della discussione a dopo l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Quanto esposto dall'onorevole Guidi ha il suo fondamento, e la discussione, davanti al Senato, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno non può essere ritenuta preclusiva allo svolgimento della discussione della nostra Commissione. Ma è altrettanto vero che il Governo, su alcuni punti, cerca un orientamento, ed io stesso in sede di comitato ristretto ebbi a lasciare in sospeso alcune conclusioni poiché pare — e risulta anche dalla relazione di minoranza al Senato, che la pubblica sicurezza, con gli annessi problemi, costituiscano un punto su cui molto si discute e si discuterà — che siano da attendersi interventi importanti in sede di discussione dello stato di previsione della spesa al Senato.

Questo dico per spiegare l'odierna assenza del ministro. La mia osservazione — in ogni caso — ha solamente questo valore ed il Governo non si oppone all'immediato inizio della discussione.

GUIDI. Noi riteniamo che se il ministro (e anche l'onorevole sottosegretario Ariosto avrebbe potuto farlo) avesse avuto da fare delle dichiarazioni in merito alla impostazione del Governo sulla riforma della pubblica sicurezza le avrebbe già fatte. Del resto abbiamo sentito che le riserve del sottosegretario sono marginali e non decisive. Ecco perché — a meno che l'onorevole Ariosto non ci dica che la posizione del Governo è tale da rovesciare l'indirizzo della legge di pubblica sicurezza (nel qual caso non ci resterebbe che rinviare in attesa delle dichiarazioni governative) — penso che possiamo subito ini-

ziare la discussione. A me sembra anche strano che il Governo — il quale può aver maturato questa decisione in un giorno — abbia fatto parlare il relatore ed ora chieda il rinvio.

PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto il rinvio. C'è solamente una questione di opportunità, perché ho letto ieri la relazione di minoranza del Senato, stesa dal senatore Secchia, che tratta ampiamente della legge di pubblica sicurezza; ed allora appare chiaro che l'attesa sarebbe in rapporto, proprio, a certe dichiarazioni che il ministro dovrebbe fare per esprimere il proprio pensiero.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è anche una mozione Togliatti, a questo proposito, e credo che il ministro dovrà fare delle dichiarazioni sulla materia specifica che ci apprestiamo a discutere.

Tutto ciò — come ho già detto — non è preclusivo all'inizio della discussione generale, anche se possa apparire opportuno un breve rinvio; il Governo non ha nulla in contrario a che essa venga immediatamente iniziata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Noi pensiamo che il giudizio che si è dato sulla nostra proposta di legge, cioè che essa costituisca un attacco massiccio alla pubblica sicurezza, anche dal punto di vista quantitativo (numero di articoli abrogati) sia un giudizio esatto. Ma è un giudizio cui si deve uniformare chi voglia modificare la legge di pubblica sicurezza; modifica che non può essere soltanto un adattamento delle vecchie norme del testo unico, ma una nuova formulazione la cui necessità è ben chiara per chi abbia presente il carattere delle leggi di pubblica sicurezza del nostro paese, dall'unità ad oggi, e che avverte come un indirizzo autoritario, abbia ininterrottamente ispirato il legislatore, anche attualmente.

Dalla legge del 1865 e da quella del 1889 ereditiamo questa impostazione di carattere autoritario. Una legge di pubblica sicurezza concepita come un complesso di mezzi coercitivi e non già come un complesso di norme che devono tutelare le legittime libertà del cittadino. Ora, il compito che ci attende è di dar vita ad una legge di pubblica sicurezza effettivamente armonizzata con la Costituzione e che voglia tener fede a certi impegni assunti dal Governo. « Infine al cittadino — diceva Fanfani — che attende un sempre più chiaro riconoscimento dei suoi diritti, il Governo promette la revisione delle leggi secondo i dettami della Carta costituzionale ».

Una legge armonizzata con la Costituzione deve tener conto anche delle originalità della Costituzione. La Costituzione ha scartato il metro della equidistanza del potere esecutivo fra una parte e l'altra. La nostra Costituzione prevede che lo Stato deve tutelare la pari dignità sociale del lavoratore poiché ha riconosciuto che, nelle condizioni attuali della società, affermare genericamente l'eguaglianza non significa tutelare il cittadino. Ecco, perché un impegno della Repubblica a tutelare il lavoro ed i lavoratori indubbiamente viene soprattutto da una precisa disposizione costituzionale. A sembra che anche certi gruppi del mondo cattolico abbiano avvertito la necessità dell'adempimento costituzionale ed abbiano sfiorato questo concetto quando, ad esempio, l'onorevole Scalia affermava che nel dibattito del 14 giugno scorso in Assemblea il Governo si deve schierare a fianco del lavoro.

Orbene, questa posizione trova il suo fondamento nell'articolo 3 della Costituzione che prevede che la Repubblica deve tutelare la pari dignità sociale.

Un altro punto che dovrebbe essere compreso nella riforma è la regione che, secondo la nostra Costituzione, ha poteri di pubblica sicurezza, e non soltanto poteri di polizia urbana o rurale, ma anche poteri di polizia locale. Quindi non vi è dubbio che il comune e la regione debbano avere ingresso nella nuova riforma, e che al comune noi dobbiamo rivolgere il nostro sguardo allorché prevediamo determinati emendamenti strutturali della stessa legge di pubblica sicurezza. In fondo, i connotati per valutare se una legge di pubblica sicurezza sia corrispondente ad un indirizzo democratico o autoritario sono concordemente individuati da tutti gli studiosi: si tratta, cioè, di vedere se la legge di pubblica sicurezza preveda o meno poteri di ordinanza dei prefetti in materia di polizia e di sicurezza e, inoltre, se sia sancito il criterio della responsabilità degli organi di polizia; si tratta di valutare quale sia l'ampiezza delle libertà di riunione, di stampa e di associazione; e, infine, si tratta di vedere se esista o meno un istituto caratteristico di ogni ordinamento autoritario, cioè il potere dell'esecutivo di proclamare lo stato di assedio o di pericolo pubblico. Questi, in linea generale, da tutti gli studiosi di diritto costituzionale vengono considerati i connotati che caratterizzano un determinato ordinamento in un senso o nell'altro. Proprio alla stregua di questa valutazione dobbiamo esprimere un giudizio sul complesso delle proposte del Governo o, più propriamente,

sul progetto Tambroni che praticamente è stato fatto proprio dal Governo, con soli emendamenti di carattere marginale e formale che non modificano la gravità delle proposte in esso contenute. Per questo il nostro giudizio è un giudizio negativo, e parte proprio dalla constatazione dell'esistenza di quegli aspetti che, indubbiamente, caratterizzano una legislazione autoritaria. In sostanza si tende a mantenere in piedi la legge di pubblica sicurezza fascista. E in questo senso è necessaria una modificazione massiccia per avere una riforma democratica della legge di pubblica sicurezza. Per questo si deve respingere ogni limitazione al diritto di riunione e di associazione; si deve escludere il potere di proclamare lo stato d'assedio da parte dell'esecutivo; si devono, anche, innovare quegli altri aspetti che sono un po' i corollari di questa impostazione autoritaria, per esempio la materia delle autorizzazioni che non può non risentire di questa concezione che informa la legge di pubblica sicurezza.

In complesso, onorevole Presidente e onorevole rappresentante del Governo, si può dire che le proposte del Governo con i relativi emendamenti, cioè in altre parole la legge Tambroni con i codicilli del Governo attuale, tendono a peggiorare le presenti condizioni. Oggi, infatti, abbiamo una legge di pubblica sicurezza che indubbiamente presenta i suoi caratteri autoritari di ispirazione totalitaria, ma in cui esistono alcune sbrecciature, determinate proprio da sentenze della Corte costituzionale. È questa certamente una situazione intollerabile, rispetto alla quale vi è una forte maggioranza nel paese, ed anche nel Parlamento, che richiede un cambiamento. È proprio in questo contrasto che dobbiamo valutare la posizione del Governo. Cioè da una parte si chiede un cambiamento ed un miglioramento della attuale situazione e, quindi, ad esempio, l'abrogazione delle possibilità che le forze di polizia possano essere dotate di armi da guerra in occasione di conflitti del lavoro; dall'altra, viceversa, si tende al mantenimento di questa posizione, si tende anzi ad andare oltre, in una serie di istituti fondamentali per la libertà del cittadino. Innanzitutto assistiamo ad una reviviscenza della censura preventiva. Confrontiamo pure l'articolo 11 del disegno di legge Tambroni e vi troveremo questa impostazione: deve esservi un preavviso, dato da chiunque intenda affiggere manifesti o distribuire manifestini, di tre giorni, mediante la consegna del testo. Quale è la differenza fra il disegno di legge Tambroni e gli emendamenti del Governo?

La differenza è che in questi ultimi, invece che di preavviso, si parla di deposito, mediante la consegna del testo. Si chiede, quindi, il deposito del testo stesso, però si afferma che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di vietarne l'affissione e la diffusione per motivi di sicurezza, di moralità o incolumità, secondo il testo del disegno di legge Tambroni; e per motivi di buon costume o di turbamento dell'ordine pubblico, secondo gli emendamenti del Governo. Quindi, la dizione degli emendamenti è perfino più larga. Non vi è dubbio che la posizione del Governo tende a reintrodurre la censura preventiva, che del resto era stata considerata incostituzionale dalla stessa prima sentenza della Corte costituzionale là dove, appunto, si respinge la distinzione, filistea, fra la manifestazione del pensiero e la divulgazione dello stesso. In questo caso, viceversa, si tende ad affermare il potere della pubblica sicurezza di intervenire nel momento della divulgazione attraverso il divieto di affissione o la distribuzione di manifestini per motivi di sicurezza, moralità ed incolumità, oppure per motivi di buon costume o di turbamento dell'ordine pubblico.

Certo gravissima è questa posizione del Governo, che del resto è la continuazione della posizione della relazione Zotta a proposito della censura. Ricordiamo che in quella impostazione, che riguardava la censura cinematografica e teatrale, vi era un passo preciso che diceva che la censura, nei confronti dello spettacolo, poteva essere il preludio alla estensione ad altre forme di manifestazione del pensiero. Qui abbiamo lo sviluppo di quei propositi. Questa grave posizione, che minaccia una garanzia costituzionale, viene del resto ripresa attraverso lo stesso articolo 10 del disegno di legge. Non soltanto il diritto di libera manifestazione del pensiero attraverso l'affissione e diffusione di stampati è così brutalmente aggredito dalla posizione del Governo, ma anche la libertà di spettacolo cinematografico o teatrale, viene posta in causa dall'articolo 8 del disegno di legge, dove si accenna che il prefetto può, per gravi circostanze che comportino pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, vietare *in loco* la rappresentazione di una qualunque produzione teatrale e cinematografica. E quindi il prefetto, tutte le volte che unilateralmente riconosca una particolare situazione locale, ha il potere di intervenire, instaurandosi con ciò una doppia censura rispetto alla censura già esistente sugli spettacoli cinematografici, e riproducendo quella censura teatrale che è stata esclu-

sa viceversa dalla recente legge. Anche il diritto di riunione, praticamente, non viene tradotto in termini legislativi in modo tale da garantire i mezzi di affermazione di questo diritto. Ad esempio l'articolo 17 della Costituzione fa riferimento a comprovati motivi di ordine pubblico, che sono i soli motivi che possano indurre l'autorità di pubblica sicurezza a vietare una riunione: ebbene, noi vediamo che nel testo Tambroni, fatto proprio dal Governo, i comprovati motivi sono trasferiti meccanicamente nel testo stesso, senza poi indicare in che modo debbano essere comprovati, e senza indicare, cosa ancora più importante, quale è l'autorità che dovrà valutare se i motivi siano comprovati o meno. Noi assistiamo, signor Presidente, a un trasferimento del testo costituzionale, senza che la legge di pubblica sicurezza risolva il quesito che le è proprio. Perché il compito nostro non è quello di copiare e fare gli amanuensi della Costituzione: il nostro compito è, viceversa, quello di interpretarla, di attuarla, di trovare i mezzi per far sì che se esistono effettivamente motivi comprovati di sicurezza indubbiamente le riunioni possano essere vietate; ma se questi motivi non esistono, si possano valutare i mezzi e le prove che sono adottate per vietare il diritto di riunione. Invece, con l'attuale sistema si lascia aperta la via a tutte le soluzioni ed attuazioni arbitrarie. Ecco perché noi proponiamo che alla magistratura sia affidato il compito della valutazione della prova.

A proposito del diritto di riunione, non si può tacere come il Governo, almeno attraverso le dichiarazioni recenti dell'onorevole Tambroni, ha respinto la richiesta che in determinate circostanze, e precisamente in occasione di scioperi e manifestazioni politiche, la polizia sia dotata di armi da fuoco. Noi non chiediamo il disarmo generale della polizia. Evidentemente voi lo avete capito questo, anche se in termini polemici si continui a dire il contrario. Noi reclamiamo, e in questo concordiamo con la posizione espressa anche da altri gruppi, che le forze di polizia non siano dotate di armi da fuoco in occasione di scioperi e manifestazioni politiche. E voglio ricordare la posizione dell'onorevole Scalia, allorché a nome della CISL disse: « Non pongo e non ho intenzione di porre il problema del disarmo generale. Ho chiesto a nome della CISL l'impiego, per le controversie di lavoro, di reparti non dotati di armi da fuoco, ma solo di altri mezzi che siano privi di effetti letali ». Questa la posizione dell'onorevole Scalia, e credo che attorno a

questa posizione si muovano altre forze politiche. Questa è una posizione accettata ormai dalla maggior parte dei paesi d'Europa.

Anche a proposito del diritto di associazioni, noi assistiamo ad una impostazione che, veramente, ne menoma l'efficacia e la tutela. Quando ad esempio si prevede all'articolo 14 che il prefetto possa chiedere, per motivi di sicurezza pubblica, notizie e lo stesso statuto alle associazioni segrete, qui, onorevoli colleghi, balza non solo l'assurdo, ma il grottesco che denuncia la volontà del Governo di sottoporre a vigilanza permanente non già le associazioni segrete, ma tutte le altre associazioni. Io credo che non vi sia nemmeno bisogno di compulsare gli atti preparatori della Costituzione per dire che le associazioni segrete sono quelle associazioni che non vogliono dare notizia della propria esistenza. Ora, vi immaginate un prefetto che chiama colui che ritiene l'organizzatore di una associazione segreta, e gli chiede di fargli vedere lo statuto? Evidentemente una associazione segreta non stilerà mai uno statuto, proprio perché non vuole dare notizia di sé. È evidente quindi che, quando si chiede lo statuto alle associazioni, non lo si chiede alle associazioni segrete, ma ad una serie di altre associazioni sindacali, culturali e di altro tipo. Ed è evidente quindi che, in tal modo, ferite gravemente il principio della libertà di associazione. E prego il rappresentante del Governo di spiegare come può ritenere operante questa norma nei confronti delle associazioni segrete, e come invece può escludere che sia operante, viceversa, solo nei confronti delle associazioni palesi.

Altre norme del disegno di legge Tambroni indubbiamente colpiscono altri valori, altri diritti fondamentali dei cittadini, per esempio la garanzia della inviolabilità personale e del domicilio. Quando affermate che, in caso di fondato sospetto, la pubblica sicurezza ha facoltà di effettuare perquisizioni personali e domiciliari, voi indubbiamente vulnerate il principio della inviolabilità personale e domiciliare. Basta la semplice lettura degli articoli 13 e 14 della Costituzione per concludere che non è ammessa alcuna forma di perquisizione personale e qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e solo nei modi previsti dalla legge. Quindi, si afferma molto chiaramente che non sono consentiti atti di perquisizione e ispezione personale e domiciliare senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria e con le

modalità fissate. Ma leggiamo tutto l'articolo 13 della Costituzione, anche l'ultimo comma che dice: « In casi eccezionali, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ». Ora il Governo come ha attuato questo principio rigoroso? Lo ha risolto con disinvoltura in questi termini: « In casi di fondato sospetto ». Per voi, dunque, il caso di fondato sospetto sostituisce la norma e lo spirito della Costituzione che vuole soltanto i casi indicati tassativamente dalla legge. Del resto la questione è stata risolta dal nostro legislatore con l'articolo 224 del codice di procedura penale. Il Presidente e il rappresentante del Governo ricorderanno che vi fu una lunga discussione, nel comitato ristretto, e che la questione fu risolta nel senso dell'articolo 13 della Costituzione, indicando come caso previsto tassativamente dalla legge nell'articolo 224 il « caso di flagranza ». In questo disegno di legge, viceversa, voi vi sostituite all'autorità giudiziaria, distruggete la garanzia dei casi indicati tassativamente dalla legge. Basta, quindi, il semplice sospetto! Cioè siamo tornati alla legge del sospetto per menomare la garanzia dell'inviolabilità personale e domiciliare.

Anche il principio della responsabilità, che abbiamo detto deve essere cardine dell'ordinamento democratico e di una legge democratica, è gravemente ferito. Praticamente si mantiene l'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza, che copre le responsabilità del funzionario di polizia, e si esclude l'affermazione che il sindaco possa essere autorità di pubblica sicurezza. Per affermare questo occorre dimenticare il nostro ordinamento costituzionale che, fra l'altro, all'articolo 117 della Costituzione, ha dato poteri alla regione anche in materia amministrativa a proposito di polizia locale. Voi dimenticate, dunque, che il sindaco ha queste funzioni, ma ve ne ricordate invece in alcuni particolari casi. Ho sott'occhio una missiva del prefetto di Reggio Emilia, in cui si rimprovera il sindaco per essere stato vicino ad operai che scioperavano, ricordando, in tale occasione, al sindaco di essere autorità di pubblica sicurezza, e di non potere quindi, per tale ragione, solidalizzarsi con gli operai!

In questo caso, dunque, ci si ricorda che il sindaco è autorità di pubblica sicurezza, per impedire non solo al rappresentante dell'amministrazione comunale, ma anche a colui che ha certi poteri di pubblica sicurezza di esprimere il senso originale nuovo della Carta costituzionale, che afferma che i lavoratori

debbono essere assistiti e tutelati nei loro diritti, ivi compreso il diritto di sciopero.

Indubbiamente i comuni sono largamente interessati ai problemi di pubblica sicurezza: lo sono ai sensi del dettato costituzionale, lo sono in ogni ordinamento democratico. Diceva un illustre studioso in materia di diritto di polizia, il Felix Fuld, che in ogni comunità democratica il comune è interessato vitalmente ai problemi di pubblica sicurezza. Viceversa, la posizione del Governo respinge questa tesi; ed io sono veramente rammarricato che la nostra posizione sia stata sommariamente liquidata allorché il relatore ha detto che noi vogliamo affidare a rappresentanti di enti elettivi funzioni che spettano al potere esecutivo. A parte il fatto che non vi è contrapposizione fra enti elettivi e Governo riguardo all'origine, si trascura la considerazione che il nostro ordinamento è regionalistico ed autonomistico ed affida ai comuni ed alle regioni poteri di polizia non solo urbana e rurale ma anche locale.

Proprio per affermare questo principio della responsabilità, riteniamo di abrogare l'articolo 7 ma di affermare, altresì, che l'agente di pubblica sicurezza risponde anche *ultra vires* di eventuali danni che può avere arrecato al cittadino; e chiediamo che una delle norme che non fa parte delle leggi di pubblica sicurezza, ma che influisce sul concetto di responsabilità, cioè l'articolo 16 del codice di procedura penale, che prevede l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'agente che abbia commesso reato in servizio, sia abrogata.

Non possiamo non interessarsi dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza: dobbiamo ricordare che, in tempi più vicini alla emanazione della Costituzione, il primo disegno di legge presentato alla Camera, quello del 1948, prevedeva la soppressione del potere di ordinanza dei prefetti e nella relazione del Governo si affermava che: « Tale facoltà eccezionale, pur non facendosene uso, tuttavia non può non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ». E il senatore Merlin aggiungeva che questa disposizione tramutava ogni prefetto in un piccolo dittatore che, invece di badare soltanto alle leggi uguali per tutti i cittadini, era schiavo a sua volta dei mutevoli capricci dei gerarchi locali.

Ricorre frequentemente l'affermazione secondo cui abbiamo l'impegno di adeguare le leggi di pubblica sicurezza alle sentenze della Corte costituzionale. Ma, leggendo il testo del disegno di legge Tambroni, anche con quegli

emendamenti generici e formali dell'attuale Governo, si nota come scientemente si è voluto respingere la sostanza della sentenza n. 8 della Corte costituzionale e anche di quella del 1961. La Corte costituzionale, in quella sentenza, afferma che l'articolo 2 non va interpretato secondo gli orientamenti del nascimento della norma, cioè non va vista in legame con le occasioni, le circostanze, la *ratio legis* del momento in cui fu approvata la norma, e nemmeno con l'attuazione degli anni successivi, ma che invece va interpretata alla luce dell'ordinamento vigente, e si afferma, altresì, che il potere di ordinanza prefettizio può essere concepito soltanto limitatamente ad atti amministrativi. Non è certamente un caso che di questo principio cardine, che cioè sia amministrativo il potere di ordinanza solo per l'atto amministrativo, non si faccia cenno non solo nel testo del disegno di legge Tambroni ma neanche negli emendamenti del Governo. Si fa riferimento all'atto amministrativo come esercizio di polizia amministrativa. Ora, la polizia amministrativa è polizia industriale, sanitaria, e commerciale. Il prefetto potrebbe emettere ordinanze con carattere di urgenza in materia sanitaria (ma ne vediamo così poche e proprio in un momento in cui esse sarebbero indispensabili, anche se non crediamo che i prefetti possano impedire le sofisticazioni!); in materia di polizia industriale (cioè in materia di prevenzione degli infortuni); in materia di polizia commerciale (frodi, ecc.): sono questi i settori che la sentenza della Corte costituzionale riserva ai prefetti! Si allude a questo potere di polizia amministrativa che si traduce in intervento indiretto sulle persone e sulle cose. Viceversa, il testo governativo dimentica questo aspetto fondamentale ed essenziale, talché tutto il significato viene stravolto: si fa riferimento, sia pure indiretto, ai principi della Carta costituzionale, ma in realtà si dimentica la sostanza della sentenza della Corte costituzionale.

E vengo all'ultima parte: stato di pericolo pubblico e stato di guerra. Qui i dubbi non sono nemmeno leciti; non c'è ordinamento democratico nei vari paesi che non abbia escluso la possibilità della proclamazione dello stato di assedio, dello stato di pericolo pubblico da parte dell'esecutivo. Non a caso, del resto, il Burdot nella sua opera classica di regime parlamentare, afferma che lo stato di assedio è uno dei mezzi attraverso il quale si realizza il predominio politico dell'esecutivo; cioè in ogni regime dove si vuole affermare il prepotere dell'esecutivo lì si trova

affidato a questo il potere dello stato di assedio. Tutti però sono d'accordo nel respingere questa prerogativa.

Alla luce della nostra Costituzione, i costituenti andarono oltre escludendo non solo che il potere esecutivo ma che anche il potere legislativo potesse determinare lo stato di assedio. Quando furono posti di fronte ad alcune proposte dell'onorevole Crispo perché certe prerogative, certe libertà di stampa, certe garanzie inerenti il segreto epistolare fossero sospese attraverso la proclamazione dello stato di assedio da parte del Parlamento non presero in considerazione l'emendamento Crispo. Lo stesso Ruini disse che non era conforme alla nostra Costituzione ammettere la proclamazione dello stato di emergenza, nemmeno da parte del Parlamento, perché uno stato è veramente democratico quando ha in sé la base del consenso, quando non ricorre a quei poteri di carattere eccezionale. Questa, infatti, è una riserva per talune tentazioni dittatoriali, anche se la proclamazione dello stato di emergenza non ha mai portato fortuna nel nostro paese; ricordiamo la sorte di Pelloux e una più recente, nel 1960, quando vi fu chi pensò di valersi dello stato di pericolo pubblico: ma tutti sappiamo che paesi e parlamenti giudicarono quel Governo e quel Presidente del consiglio un pericolo pubblico, un pericolo per la democrazia.

Voi esprimete delle preoccupazioni, le abbiamo apprese dalla stampa e, indirettamente, dalle dichiarazioni del Sottosegretario, circa il modo con cui è valutata l'opera delle forze di pubblica sicurezza dalla pubblica opinione; anzi, voi preannunciate anche alcune riforme; lo abbiamo appreso dalla stampa, anche dalla stampa di organi di partiti al Governo; voi vi accingete a fare la riforma dei cervelli: «abbiamo troppi cervelli, unifichiamoli in un solo cervello; facciamo in modo che il funzionamento di pubblica sicurezza sia cortese, corretto». Voi pensate ad un agente il quale si scappelli nel salutare tutte le mattine i cittadini, un po' come avviene a Londra. Lo abbiamo letto, ripeto, in alcuni giornali che sono organi dei vostri partiti.

Quale che sia la portata delle riforme che si vogliono introdurre, noi siamo favorevoli a che il galateo entri anche nelle caserme e vorrei dire a tutti i livelli. Ma se voi pensate di risolvere il problema soltanto con alcuni emendamenti di forma, soltanto alla stregua del galateo o di alcuni ritocchi nelle competenze professionali o funzionali, voi vi sbagliate. Voi non vi rendete conto che, al

fondo della diffidenza profonda che vi è nel cittadino; sta il fatto che oggi le forze di polizia sono rette con criteri da polizia di emergenza? Questa è la sostanza delle cose. Voi vorreste indurre l'agente che ha ucciso a salutare la madre della vittima! L'importante è, invece, che l'agente non sia posto in condizioni di sparare e di uccidere! A che varrebbe ad esempio che l'agente Celani salutasse ogni mattina la madre dell'ucciso a Reggio Emilia, Tontelli? Ecco perché vi chiediamo che cosa intendete fare a proposito degli attuali servizi di pubblica sicurezza. Volete mantenere questa situazione di spionaggio, di discriminazione politica che è stata recentemente documentata? Voi avete letto certi documenti che sono apparsi nei giornali, la sconcertante documentazione di Reggio Emilia: carabinieri che assolvono la funzione di spionaggio politico. Ho sotto gli occhi una lettera della ditta Simonazzi di Reggio Emilia, in data 16 gennaio 1962 che, senza nessun preambolo, scrive al maresciallo dei carabinieri chiedendo notizie a proposito di un certo Bocedi Paolo di 19 anni!

Questo foglio ha subito corso e voi vedete la lettera 18 gennaio 1962, protocollata, in cui il maresciallo dei carabinieri chiede informazioni a proposito di quella persona per la quale è pervenuta la richiesta. E si dice: «... pregasi pertanto di voler fornire sul conto del medesimo informazioni sugli orientamenti politici ed eventualmente il partito al quale è iscritto». Poi sulla lettera è scritto: «Fatto» dal maresciallo dei carabinieri; e voi vedete che il maresciallo di Reggio Emilia risponde ed informa che il richiesto è iscritto alla federazione giovanile comunista, in seno alla quale svolge mansioni propagandistiche ed è addetto alla distribuzione di giornali.

Se poi andate a leggere la risposta a proposito della lavoratrice diciannovenne Malanca De Anna trovate: «... politicamente vicina ai partiti di sinistra; frequenta circoli giovanili di tali tendenze. Appartiene a famiglia numerosa, e tali stati di disagio sono facile preda per le attiviste delle correnti di sinistra».

Ecco il vostro servizio di spionaggio organizzato, protocollato. Ecco, perché, non volete affrontare il problema di una riforma democratica delle leggi di pubblica sicurezza che riversi l'attuale situazione e, cioè, parta dal concetto che il cittadino è uguale indipendentemente dalle opinioni pubbliche.

D'altra parte questo giudizio sulle discriminazioni da voi elevate a sistema è dive-

nuto generale. Leggete la sentenza di Torino, a carico di alcuni imputati delle note manifestazioni di piazza dello Statuto. Vi troverete affermazioni precise, come quella che rileva come «la posizione dell'imputato Luciano Casadei, membro della Segreteria della federazione giovanile comunista, sia stata dagli organi di polizia considerata con particolare rigore a causa di quella *forma mentis* per cui è considerata sospelta, se non addirittura una colpa, l'appartenenza a partiti di sinistra». Vedete come questo giudizio si è fatto strada talché è persino scontato che gli organi della pubblica sicurezza considerano con prevenzione gli appartenenti a un partito di sinistra. Oggi è, veramente, diffuso il giudizio che gli organi della pubblica sicurezza non sono imparziali ma sono lo strumento della politica di un determinato Governo. Questo il vizio che contamina il funzionamento degli organi di pubblica sicurezza, di qui occorre partire per modificare profondamente gli indirizzi.

A proposito del problema legislativo di riforma della legge di pubblica sicurezza, noi assistiamo ad un contrasto di posizioni. Da una parte gruppi importanti della Camera di cui noi facciamo parte; lo stesso partito socialista italiano, altre forze intermedie e una parte della democrazia cristiana chiedono una modifica radicale di certe norme fasciste; dall'altra constatiamo che la risposta del Governo è opposta: cerca di inasprire, cerca di aggredire le libertà costituzionali. Ecco il contrasto di fronte al quale ci troviamo.

Non credo che pensiate seriamente di far approvare la legge Tambroni, sia pure con le modifiche governative. Il motivo per cui insistete su questa posizione obbedisce ad altri scopi: in realtà, mantenendo il disegno di legge Tambroni, tendente a intimidire certe forze, a suscitare il timore del peggio che, cioè, se si andasse avanti potrebbe uscirne una legge peggiorativa dell'attuale situazione. Accontentatevi dell'attuale situazione di carenza costituzionale e non affrontiamo questo scottante problema. Ecco il senso vero della manovra. Non credo che siate così ingenui da non vedere che se portaste in Assemblea questa legge non avreste la maggioranza: sareste condannati dal paese e non so se questo Governo sopravviverebbe.

No, il disegno è un altro: è quello di rimandare, anche forse di indurre a rinunciare a questo impegno programmatico, a questo cardine del programma di centro-sinistra, ac-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1962

cantonandolo per rinviarlo alla prossima legislatura.

Ecco, perché, noi non ci prestiamo a questo ricatto. Oggi esiste una maggioranza nel Parlamento e nel paese che vuole veramente una legge di pubblica sicurezza che non sia una legge di coercizione ma tuteli le libertà dei cittadini nelle quali è la sicurezza dello stato democratico. A queste finalità deve ispirarsi concretamente una riforma della legge di pubblica sicurezza, in tutti i suoi istituti, che veramente si adegui alla Costituzione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a venerdì prossimo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di fun-

zionamento durante l'esercizio finanziario 1961-62 » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4041):

Presenti votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Borin, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Golinelli, Greppi, Guidi, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Pirastu, Preziosi Costantino, Rampa, Riccio, Schiavetti, Semeraro, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI